



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9/2016

SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA, CONVENZIONE Convenzione di privativa per la distribuzione di energia elettrica nel comprensorio della Società Elettrica Sopracenerina SA

Trattanda n° 4 - Assemblea comunale straordinaria del 19.12.2016

Premessa

Nei comuni di San Vittore, Roveredo, Grono, Castaneda e Santa Maria l'attività di distribuzione di energia elettrica è attualmente affidata alla SES (Società Elettrica Sopracenerina), in base alle convenzioni di privativa sottoscritte nel mese di novembre 1997, che hanno una durata di venti anni e che scadranno quindi il 31 dicembre 2016.

Le convenzioni contengono delle regole di rinnovo tacito, ma nel maggio del 2013 tutti i Comuni inviarono alla SES la disdetta cautelativa dei contratti. Già nel 2011 l'amministrazione di UCE (Unione dei Comuni per l'Energia) aveva iniziato il processo di preparazione delle basi per cercare alternative al rinnovo delle convenzioni, incaricando un perito contabile e costituendo un Gruppo di lavoro composto da dieci delegati in rappresentanza dei cinque Comuni.

Il lavoro di questo Gruppo venne in seguito integrato in un documento di studio di varianti, commissionato dalla Regione Mesolcina in occasione dei lavori preparatori per la fusione. Questo documento metteva a confronto vantaggi e svantaggi della possibile sottoscrizione di una nuova convenzione con SES con una nuova azienda elettrica regionale o con la cessione degli impianti a un'altra azienda distributrice già attiva.

Il Gruppo di lavoro concluse il proprio mandato nella primavera 2015 e con lettera del 21 aprile comunicò a UCE la seguente risoluzione:

"I membri del Gruppo di lavoro sono giunti alla conclusione che, considerate le condizioni attuali e gli sviluppi attesi in questo settore, la scelta più opportuna per i Comuni che fanno capo alla SES sia quella di procedere con la sottoscrizione di nuove convenzioni di privativa con questa società di distribuzione".

Preso atto del rapporto del Gruppo di lavoro, i Comuni incaricarono l'amministrazione UCE di iniziare le trattative con la SES al fine di ottenere una prima bozza di proposta per un nuovo contratto di distribuzione di energia elettrica a partire dal 1. gennaio 2017.

All'inizio del 2016, dopo la ricezione della bozza di convenzione da parte di SES, UCE nominò una Commissione esecutiva composta da Rolf Kleinstein (presidente di UCE) e Giovanni Gobbi (delegato del Comune di Roveredo), con il compito di approfondire in tutti i suoi aspetti questa bozza.

Ad ogni comune venne inviata la proposta di convenzione con la facoltà di esprimere opinioni e/o osservazioni, cosa che i Comuni fecero puntualmente, inoltrando a UCE le loro proposte.

Nel corso della primavera e dell'estate 2016 la Commissione esecutiva si è riunita a più riprese ed ha organizzato degli incontri con rappresentanti della SES. Il lavoro è proseguito in modo celere ed efficiente. Nella maggiore parte dei casi la SES ha accettato i suggerimenti proposti dalla Commissione e dai Comuni, integrandoli nella convenzione.

La nuova convenzione

Dal 1997, anno nel quale vennero sottoscritte le vecchie convenzioni con la Società Elettrica Sopracenerina SA, sono intervenuti nel settore della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica diversi cambiamenti, per certi versi repentini e impensabili fino a qualche anno fa.

Indubbiamente, per diversi motivi, quelli che hanno lasciato il segno più tangibile sono quelli legati all'applicazione della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), entrata in vigore nel 2009, che prevede una netta disgiunzione tra attività di produzione, trasporto e fornitura dell'energia.

Oltre a questo viene introdotto il principio di un mercato dell'energia orientato alla competitività. In una prima fase ai consumatori finali con un consumo annuo superiore a 100'000 KWh è data la facoltà di accesso al libero mercato e non prima del 2019 avverrà la completa apertura del mercato a tutti gli utenti.

L'entrata in vigore della nuova legge e della relativa ordinanza portò nel 2011 a una modifica delle convenzioni di privativa del 1997. Di particolare impatto fu l'annullamento della norma che prevedeva il versamento di un contributo annuo che la SES riconosceva ai Comuni in base al fatturato derivante dalla vendita di energia elettrica.

L'applicazione di nuove leggi comporta l'adozione di nuovi controllori che verifichino la loro corretta applicazione. A questo scopo è stata costituita la Commissione federale dell'energia elettrica EICOM, autorità di regolazione statale e indipendente dal settore elettrico. Essa vigila sul rispetto della legge sull'approvvigionamento elettrico ed emana le decisioni necessarie. La EICOM vigila sui prezzi dell'energia elettrica e decide in qualità di autorità giudiziaria in caso di divergenze relative all'accesso alla rete o al pagamento della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Da alcuni anni sul mercato europeo vi è una sovrapproduzione di energia elettrica che, in concomitanza con un prolungata diminuzione della domanda, ha generato un calo inaspettato del prezzo dell'energia. I prezzi dell'energia elettrica sul mercato europeo si situano attualmente e stabilmente attorno a 4 cts/ KWh.

Il nostro Comune, che detiene circa il 1,5 % delle azioni di Elin SA, a partire dal 2017 sarà confrontato con dei costi di produzione di circa 7 cts/KWh, realizzando un'importante perdita media annua di ca. Fr. 65'000.--.

In questo contesto abbiamo trovato con SES un accordo che ci permette di valorizzare l'energia prodotta localmente dalle centrali idroelettriche della Elin SA con un alto valore ecologico e provvista integralmente dei relativi certificati di origine.

La vendita di questa energia ai nostri utenti fissi permetterà quasi di azzerare la perdita che il nostro Comune dovrà sostenere a partire dal 2017. Importante da sottolineare che le tariffe per gli utenti non subiranno nessun aumento, ci sarà anzi una leggera diminuzione. Ovviamente tale accordo è valido unicamente sino alla completa apertura del mercato dell'energia elettrica.

La stesura di un secondo accordo con la SES si è resa necessaria a seguito del cambiamento del metodo di valutazione degli impianti, dettato da leggi superiori. Complessivamente il valore di riscatto degli impianti al 31 dicembre 2015 di tutti cinque i Comuni ammonta a CHF 14,1 mio.. Nelle vecchie convenzioni si faceva riferimento ai valori contabili, mentre oggi il valore degli impianti è regolamentato dalla legge e si devono adottare le regole EICOM, che forniscono chiare indicazioni su come devono essere contabilizzati gli investimenti e come questi investimenti devono essere ammortizzati e finanziati. Tra il valore di riscatto degli impianti calcolati secondo le vecchie convenzioni e i nuovi valori EICOM vi è una differenza. Il valore di riscatto delle reti al 31 dicembre 2016 è inferiore al valore EICOM delle reti SES. L'accordo concernente i valori della rete di distribuzione nei Comuni del comprensorio intende trovare un fattore di compensazione, applicando una tariffa unica per il trasporto dell'energia sia in Ticino che in Mesolcina (precedentemente per la Mesolcina SES adottava una tariffa più cara). Grazie a questo accordo i nostri utenti, a partire dal 2017, approfitteranno di un minore costo di rete.


Preavviso

Come avrete avuto modo di leggere, rispetto alla versione del 1997, la nuova convenzione si presenta in modo semplice, si compone di pochi articoli ed è di facile comprensione.

L'introduzione di nuove leggi e il fatto di poter fare capo a un'autorità di sorveglianza riduce notevolmente il margine di manovra delle parti, siano esse i produttori, i gestori di rete, i Cantoni o i Comuni.

Pertanto il Municipio preavvisa favorevolmente l'approvazione della nuova convenzione con SES riguardante la fornitura e distribuzione di energia elettrica su tutto il nostro comprensorio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  A. Succetti		Il Segretario:  R. Frizzo
---	---	--

Allegato: statuto SES

San Vittore, 6 dicembre 2016

CONVENZIONE

INDICE

Art.	1	Parti
Art.	2	Premessa
Art.	3	Oggetto
Art.	4	Proprietà reti, delega e utilizzo del suolo e del terreno pubblico
Art.	5	Durata – rinnovo tacito
Art.	6	Riscatto
Art.	7	Obblighi del Comune
Art.	8	Obblighi dell'Azienda
Art.	9	Contabilità e controllo
Art.	10	Tributi
Art.	11	Illuminazione pubblica
Art.	12	Riserva nuove leggi
Art.	13	Trasmissibilità
Art.	14	Fusione del Comune
Art.	15	Controversie
Art.	16	Numero convenzioni e destinatari
Art.	17	Approvazione

1. Parti

Il Comune di San Vittore,
detto in seguito "**Comune**"
e
la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES),
detto in seguito "**Azienda**".

2. Premessa

- 2.1 Il territorio del Comune fa parte del comprensorio di rete attribuito all'Azienda, come definito dal Cantone in base all'art. 5 cpv. 3 della legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEI GR), ad eccezione della parte di zona industriale nella quale è riservata la distribuzione di energia della Società Semplice dei Comuni concessionari Elin SA (SSCC Elin). L'area riservata per la distribuzione della SSCC Elin è nota alle parti e corrisponde al comparto ex proprietà Von Roll.
- 2.2 L'azienda è proprietaria e gestore della rete di distribuzione sul territorio che le è attribuito.
- 2.3 La presente convenzione verrà sottoposta al Cantone dei Grigioni per la conferma dell'attribuzione del comprensorio all'Azienda.

3. Oggetto

- 3.1 La presente convenzione disciplina in particolare:
- a) la delega di compiti all'Azienda;
 - b) i rapporti di proprietà degli impianti di distribuzione;
 - c) l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico.

4. Proprietà reti, delega e utilizzo del suolo e del terreno pubblico

- 4.1 L'Azienda è proprietaria e gestore della rete di distribuzione esistente sul territorio del Comune.
- 4.2 In questa veste l'Azienda deve garantire l'allacciamento alla rete unitamente ad un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile e sostenibile a tutti i consumatori che ne hanno diritto in virtù delle leggi vigenti.
- 4.3 Il Comune concede quindi all'Azienda il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico, le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica. (Si veda al proposito anche l'impegno al coordinamento in ambito di pianificazione locale di cui al p.to 7.2).

5. Durata – rinnovo tacito

- 5.1 La presente convenzione entra in vigore il 1.1.2017 e scadrà, se disdetta per iscritto con almeno 3 (tre) anni di preavviso, dopo 20 (venti) anni, cioè il 31.12.2036.
- 5.2 In assenza di disdetta nel termine previsto, essa si ritiene automaticamente rinnovata per altri 2 (due) anni (31.12.2038) e così di seguito, fermo restando il termine di preavviso di 3 (tre) anni.

6. Riscatto**6.1 In generale**

Alla scadenza della presente convenzione e qualora la medesima venisse disdetta oppure non venisse rinnovata o in altro modo sostituita, il Comune dovrà riscattare gli impianti definiti al pto. 6.2.

6.2 Oggetto

- 6.2.1 Oggetto del riscatto sono gli impianti e gli apparecchi di misura e di controllo di proprietà dell'Azienda posti entro i confini del territorio del Comune oggetto di questa convenzione.
- 6.2.2 In particolare oggetto del riscatto sono tutti gli impianti per l'immissione in rete dell'energia prodotta nel comprensorio comunale, le linee media tensione (MT) e bassa tensione (BT), le cabine di trasformazione e le relative attrezzature elettriche, nonché le strutture necessarie per l'approvvigionamento di energia elettrica, se queste servono esclusivamente alla distribuzione di dettaglio nel comune riscattante.
- 6.2.3 Gli impianti per l'illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale e appartenenti all'Azienda devono essere riscattati dal Comune qualora alla scadenza la convenzione non venisse rinnovata conformemente a quanto sarà disposto nella separata convenzione sull'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici tra il Comune e la SES.

6.3 Impianti esclusi dal riscatto

- 6.3.1 Sono esclusi per contro dal riscatto le centrali di produzione, le sottostazioni, le linee alta tensione (AT), nonché tutti gli impianti destinati a trasportare, trasformare o distribuire energia elettrica oltre i confini del Comune, unitamente ai sistemi di telecomando centralizzato, di telelettura e di teleazione, come pure oggetti, terreni, immobili e quant'altro non esclusivamente adibiti alla distribuzione di dettaglio di energia elettrica nel territorio del Comune.
- 6.3.2 Qualora il Comune facesse uso del diritto di riscatto, sarà necessario un accordo tra le parti anche per impianti o altre componenti escluse dal diritto di riscatto ma comunque necessari

o opportuni per l'attività di distribuzione d'energia.

Per gli impianti o altre componenti escluse dal riscatto l'Azienda sarà tenuta a cedere quanto richiesto dal Comune eccezion fatta per ciò che sarà necessario per la distribuzione in altri Comuni. Il Comune, a sua volta, sarà tenuto a riscattare quanto l'Azienda non potrà più utilizzare ma che sarà da ritenere necessario o opportuno per la distribuzione d'energia nel Comune. Si intende per cedere, rispettivamente riscattare, un contratto di cessione definitivo, leasing, affitto/nolo o di natura mista.

- 6.3.3 Il prezzo di cessione, rispettivamente riscatto, degli impianti esclusi dal p.to 6.2.2, sarà fissato di comune accordo tra le parti, con riferimento al valore venale per questi impianti o altre componenti.

In caso di mancato accordo si procederà come disposto al p.to 15.1

6.4 Indennità di riscatto

- 6.4.1 Il prezzo di riscatto delle infrastrutture previste ai p.ti 6.2.1 e 6.2.2 corrisponderà al valore calcolato con il metodo prescritto da Elcom per il calcolo delle tariffe di distribuzione all'utenza per il Comune.

- 6.4.2 La SES consegnerà ogni anno al Comune (a partire dall'1.01.2020 ovvero quando SES avrà completato il suo programma di gestione dati), dopo l'approvazione dei conti annuali da parte della sua Assemblea degli azionisti, un documento che espone i valori al 31.12 del precedente anno dell'infrastruttura soggetta a riscatto a norma dei p.ti 6.2.1 e 6.2.2. Al Comune è data facoltà dall'inizio della convenzione, se necessario tramite un perito, di richiedere informazioni dettagliate sugli investimenti effettuati sul suo comprensorio e di verificare la corretta imputazione dei costi (investimenti) alle infrastrutture del comprensorio. Possono esser richieste informazioni e disposte verifiche unicamente per i 5 anni precedenti il momento della richiesta.

7. **Obblighi del Comune**

- 7.1 Il Comune concede all'Azienda l'occupazione dell'area pubblica ai sensi della Legge cantonale, sottosuolo compreso, per tutte le opere e le installazioni riguardanti la rete elettrica, destinate cioè al trasporto, alla trasformazione, alla distribuzione dell'energia elettrica e/o alla prestazione di servizi ad essa connessi.
- 7.2 Il Comune include le infrastrutture principali esistenti e previste nel piano generale di urbanizzazione.
- 7.3 Il Comune coinvolgerà tempestivamente l'Azienda nei processi della pianificazione locale (PL) e in particolare nell'allestimento del piano generale di urbanizzazione e dei piani specifici legati all'urbanizzazione di area o di quartiere. Inoltre collaborerà coordinando le opere pubbliche che intende realizzare (strade, acquedotti, fognature, ecc.) con quelle dell'Azienda, fornendo anche a quest'ultima ogni documento tecnico necessario (rilievi, piani ecc.). Analogamente l'Azienda informerà il Comune sui progetti previsti sul territorio comunale così da favorire delle realizzazioni in comune.
- 7.4 Ove occorre il Comune appoggerà e sosterrà le richieste dell'Azienda presso enti e privati nelle pratiche intese a ottenere le autorizzazioni per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di terreni, strade o altri spazi per le necessità del servizio di fornitura di energia elettrica.

Laddove non sarà possibile raggiungere un accordo bonale per l'occupazione o l'attraversamento di proprietà private, l'Azienda procederà con la richiesta di esproprio ai sensi della legge cantonale sulle espropriazioni. Il Comune, per quanto lo concerne, si impegna a sostenere l'Azienda in un'eventuale procedura espropriativa con prese di posizione, atti, documenti ecc. necessari a comprovare l'interesse pubblico all'opera che richiede un esproprio.

- 7.5 Il Comune promuove con i proprietari d'immobili, se del caso mediante adeguati decreti o disposizioni legali, la trasformazione degli impianti dei privati per facilitare la messa in cavo della rete di distribuzione.

8. Obblighi dell'Azienda

- 8.1 L'Azienda è il gestore di rete nel territorio del Comune e darà seguito a tutti gli obblighi che derivano da tale ruolo, secondo la legislazione federale, cantonale ed eventualmente comunale (garanzia dell'allacciamento, fornitura, impostazione tariffale, ecc.).
- 8.2 In particolare l'Azienda è responsabile per la sicurezza della rete e dell'approvvigionamento nel suo comprensorio secondo le disposizioni del diritto federale e adempie ai doveri previsti dalla Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) rispetto alla garanzia del servizio universale e a quella dell'approvvigionamento.
- 8.3 L'Azienda, nell'ambito in particolare dei lavori di sottostruttura realizzati dal Comune o da altri enti, limitatamente alla zona edificabile, si impegna a valutare la trasformazione della rete di distribuzione dalla forma aerea a quella in cavo sotterraneo, nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche. Il Comune e l'Azienda si accorderanno di volta in volta per quanto attiene agli aspetti operativi e per la ripartizione dei costi.

9. Contabilità e controllo

- 9.1 L'Azienda mette ogni anno a disposizione del Comune copia del proprio rendiconto comprendente le informazioni contabili previste e allestite secondo i criteri fissati dai disposti di legge.

10. Tributi

- 10.1 In relazione alla presente convenzione, l'Azienda riconosce al Comune e/o raccoglie per suo conto tutti i tributi aventi una base legale.

11. Illuminazione pubblica

- 11.1 Le questioni specifiche all'illuminazione di strade o spazi pubblici, che esulano dai compiti imprescindibili di un gestore di rete, verranno regolate in un separato mandato di prestazioni.
- 11.2 Anche gli aspetti che riguardano un'eventuale illuminazione decorativa, come ad esempio quella natalizia, verranno retti da intese separate e specifiche.

12. Riserva nuove leggi

- 12.1 È riservata ogni nuova disposizione di legge o ordinanza cantonale o federale applicabile alla presente convenzione e alla connessa concessione di distribuzione nel territorio del Comune, per quanto la presente convenzione non costituisca diritti acquisiti per l'Azienda.
- 12.2 Qualora ciò si rendesse necessario a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme ai sensi del p.to 13.1, la presente convenzione va adeguata dalle parti alla nuova situazione nell'intento di mantenere in vigore il rapporto contrattuale per la durata prevista. In caso di disaccordo si procederà come disposto al p.to 15.1.

13. Trasmissibilità

- 13.1 L'Azienda ha la facoltà, in accordo con il Comune, di cedere la presente convenzione con tutti i diritti e obblighi connessi a un suo successore, alla condizione che questi, per le sue capacità tecniche e finanziarie, sia in grado di farvi fronte.

13.2 Il Comune potrà rifiutare la cessione unicamente se il successore proposto dall'Azienda non risponde ai requisiti tecnici o se vi è altro motivo grave che leda in modo rilevante gli interessi del Comune. In caso di disaccordo si procederà come disposto al p.to 15.1.

14. Fusione del Comune

14.1 In caso di fusione il Comune avrà facoltà di procedere con una disdetta anticipata della convenzione.

Il Comune potrà, entro un anno dall'entrata in vigore della fusione disdire la convenzione per la fine del terzo anno successivo la disdetta.

14.2 In tal caso il Comune dovrà versare le indennità di riscatto previste all'art. 6 della presente convenzione e dovrà versare inoltre un'indennità per perdita di utile per i tre anni successivi alla fine del rapporto contrattuale. L'indennità va calcolata tenendo conto della media risultante dagli ultimi cinque esercizi aziendali precedenti la fine del rapporto contrattuale.

15. Controversie

15.1 Le controversie tra Comune ed Azienda, derivanti dalla presente convenzione o che riguardano lo specifico rinvio in caso di disaccordo a questo punto 15, saranno decise dal Tribunale amministrativo (TA) del Cantone dei Grigioni, Coira, nel contesto di un'azione di diritto pubblico ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b Legge sulla giustizia amministrativa (LGA).

15.2 La decisione del TA è definitiva sul piano cantonale. È ammesso solo il ricorso al Tribunale federale.

15.3 Restano riservate le competenze esclusive attribuite a Elcom ai sensi della LAEI e quelle per le quali è competente il Governo dei Grigioni ai sensi della LAEI GR.

16. Numero convenzioni e destinatari

La presente convenzione è redatta in due esemplari, destinati uno al Comune e uno all'Azienda.

17. Approvazione

La presente convenzione è stata approvata dall'Assemblea comunale (o Consiglio comunale) del Comune conformemente all'art. *(da inserire per ogni singolo Comune)* dello statuto comunale in data ...

Comune di San Vittore

Il Sindaco:

Il Segretario:

Aurelio Succetti

Roberto Frizzo

Luogo e data:

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)

Locarno, data



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2016

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROGETTO PROKILOWATT 2 **Richiesta di un credito di CHF 18'000.-- per la sostituzione delle** **lampade riguardanti il progetto ProKilowatt 2**

Trattanda n° 5 - Assemblea comunale straordinaria del 19.12.2016

A partire dal 2015 le nuove direttive europee, riprese anche dalle normative svizzere, prevedono che le lampade ai vapori di mercurio e le lampade di tipo plug-in ai vapori di sodio saranno messe fuori circolazione.

La Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) gestisce la rete d'illuminazione pubblica nei Comuni del proprio comprensorio di distribuzione, questa rete è stata costruita e sviluppata negli anni su richieste dei comuni stessi, sempre considerando le migliori soluzioni e lo stato della tecnica del momento. Sul territorio di distribuzione SES, oltre a un considerevole numero di armature LED di nuova tecnologia, sono installati circa 5'000 fra lampadine al mercurio (HQL) e lampadine plug-in ai vapori di sodio (SON), per una potenza complessiva di ca. 575 kW.

Le lampadine di questo tipo installate sul territorio di San Vittore sono indicate nella tabella sottostante (dati indicativi, stato: febbraio 2016).

Comune	HQL 50W	HQL 80W	HQL 125W	HQL 250W	HQL DE LUXE 400W	Son 110W Plug-in	Son 220W Plug-in	Totale
San Vittore	0	0	29	0	0	33	0	62

La Confederazione svizzera, tramite l'Ufficio federale dell'energia, mette ancora a disposizione un fondo chiamato ProKilowatt. L'attribuzione dei fondi disponibili si svolge, come per il primo progetto, nel quadro di una procedura d'asta: si aggiudicano i fondi ai progetti con il migliore rapporto costi-benefici, vale a dire quelli caratterizzati dal minore costo per chilowattora risparmiato.

SES ha partecipato alla gara con il progetto IP@SES_2 che mira, anch'esso come il primo progetto, a velocizzare l'ammodernamento del parco illuminazione pubblica del proprio comprensorio di distribuzione, sostituendo vecchie armature con lampade ai vapori di mercurio o lampadine plug-in ai vapori di sodio con armature di tipo LED di nuova tecnologia.

Il progetto proposto da SES, con investimenti quantificabili attorno ai CHF 2 mio. miranti al risparmio di circa 775'000 kWh annui per i complessivi 2'000 punti luce in oggetto, è riuscito a vincere l'asta e ha ricevuto un contributo pari a CHF 404'000.--.

Ora SES vuole ridare questo vantaggio ai Comuni del proprio comprensorio, offrendo la possibilità di sostituire parte dei punti luce in questione con differenti tipi di armature LED a un prezzo vantaggioso. Questo prezzo beneficia da una parte degli incentivi ricevuti da ProKilowatt e dall'altra delle vantaggiose condizioni economiche possibili grazie al progetto su larga scala.

Si prevede di procedere alla posa di lampade LED tipo CREE LEDWAY ROAD che hanno i seguenti vantaggi:

- buon rapporto qualità-prezzo
- regolazione dell'intensità luminosa con sistema virtual midnight
- corpo in alluminio
- 10 anni di garanzia sul prodotto.

IVA esclusa	CREE LEDWAY ROAD					
	20 LED / 49 W			40 LED / 91 W		
Costo armatura	455.00			520.00		
Esecuzione tipo 1	240.00			240.00		
Esecuzione tipo 2		280.00			280.00	
Esecuzione tipo 3			355.00			355.00
Costo per punto luce	695.00	735.00	810.00	760.00	800.00	875.00
Incentivo IP@SES 2	- 185.00	- 185.00	- 185.00	- 185.00	- 185.00	- 185.00
Costo per punto luce Progetto IP@SES 2	510.00	550.00	625.00	575.00	615.00	690.00

Esecuzione tipo 1 : Progetto, piccolo mat., sostituzione armature con navicella
 Esecuzione tipo 2 : Progetto, piccolo mat., sostituzione armatura senza navicella
 Esecuzione tipo 3 : Progetto, piccolo mat., braccio, sostituzione braccio e armatura senza navicella

Preventivo costi

Smontaggio armatura esistente e montaggio nuova armatura LED

CREE Road 20 LED (23 a CHF 455.--)	CHF	10'465.00
CREE Road 40 LED (7 a CHF 520.--)	CHF	3'640.00
Fornitura e posa pezzi speciali	CHF	360.00
Esecuzione tipo 1 (30 a CHF 240.--)	CHF	7'200.00
TOTALE LORDO	CHF	21'665.00
IVA 8.0 %	CHF	1'733.00
TOTALE NETTO	CHF	23'398.00
Sconto ProKilowatt 2 (IP@SES 2) (30 a CHF 185.--)	CHF	- 5'550.00
TOTALE (IVA inclusa)	CHF	17'848.00
TOTALE ARROTONDATO	CHF	18'000.00


Con la posa delle nuove armature si prevede un risparmio energetico di circa 8'156 kWh all'anno e calcolando una tariffa media per l'illuminazione pubblica di 15.42 cts/kWh, si prevede un risparmio di circa CHF 1'257.66 all'anno.

Il Municipio invita l'Assemblea a voler risolvere:

- a) I lavori concernenti la sostituzione delle lampade per il progetto ProKilowatt 2 (IP@SES_2) sono autorizzati.
- b) Il necessario credito di CHF 18'000.-- è concesso.
- c) La spesa sarà ascritta alla gestione ordinaria.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: 
A. Succetti



Il Segretario: 
R. Frizzo

San Vittore, 6 dicembre 2016



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11/2016

EDIFICIO SCOLASTICO, RISANAMENTO PERSIANE
Richiesta di un credito di CHF 45'000.--
per il risanamento delle persiane dell'edificio scolastico

Trattanda n° 6 - Assemblea comunale straordinaria del 19.12.2016

Nell'ambito dei lavori di risanamento dello stabile eseguiti nel 2015/2016, si è potuto constatare che le persiane dell'edificio scolastico necessitano di un risanamento.

In considerazione di quanto sopra, il Municipio ha richiesto tre offerte per procedere ai necessari lavori di risanamento e i costi totali dovrebbero essere di CHF 42'522.65.


Il Municipio invita l'Assemblea a voler risolvere:

- a) I lavori per il risanamento delle persiane dell'edificio scolastico sono autorizzati.
- b) Il necessario credito di CHF 45'000.-- è concesso.
- c) Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere un prestito presso un istituto bancario
- d) La spesa sarà ascritta al conto investimenti.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: 
A. Succetti

Il Segretario: 
R. Frizzo



San Vittore, 6 dicembre 2016



STRADA FORESTALE MONTICELLO-RUERA, RISANAMENTO
Richiesta di un credito di CHF 150'000.-- per il risanamento
della strada forestale Monticello-Ruera

Trattanda n° 7 - Assemblea comunale straordinaria del 19.12.2016

1. Introduzione

La strada forestale che collega Monticello a Ruera permette di allacciare ca. 200 ha di bosco di protezione (tipo A) e immobili agricoli. Essa riveste quindi un'importante funzione forestale sia per permettere l'esbosco del legname che quale infrastruttura di base per la lotta agli incendi di boschi.

La strada ha ormai raggiunto i 30 anni di esistenza e comincia a denotare alcuni problemi. In particolare sono presenti un paio di cedimenti marcati della carreggiata di valle e dei danni alla pavimentazione bituminosa dovuti da una parte all'usura e dall'altra alla penetrazione di radici nella fondazione stradale.

Onde evitare l'aggravarsi della situazione, è stato deciso di proporre un progetto di ripristino di questi danni nell'ambito del progetto globale cantonale SIE "Sammelprojekt Instandstellung Erschliessung".


Il Municipio ha quindi dato incarico all'Ufficio forestale e pericoli naturali dei Grigioni, Regione Grigioni centrale / Moesano, di allestire e portare avanti il progetto.

2. Obiettivo

L'obiettivo del progetto è quello di ripristinare i danni rilevati sulla strada forestale, così da poter garantire un accesso a lungo termine ai boschi, ai fabbricati e alle infrastrutture presenti in zona.

Si vuole intervenire adesso per evitare l'aggravarsi della situazione, che potrebbe portare alla chiusura forzata della strada e causare costi superiori a quanto previsti oggi.

3. Interventi



3.1 Punto no. 1 – Cedimento carreggiata

Il lato a valle della carreggiata presenta un mercato cedimento. In questo punto si prevede di rinforzare la carreggiata di valle con una platea in cemento armato integrata nel pacchetto della fondazione stradale.

3.2 Punto no. 2 – Danni dovuti alle radici

Un tratto di strada di 44 metri è stato danneggiato dalle radici degli alberi penetrate nella fondazione stradale, causando il danneggiamento della pavimentazione.

Si prevede un risanamento completo della sovrastruttura stradale e la soppressione degli alberi responsabili dei danni.

3.3 Punto no. 3 – Cedimento carreggiata tornante

Forte cedimento della carreggiata di valle presso il tornante. Il muro di sostegno a scogliera è ancora in ottimo stato e non è interessato dal cedimento.

In questo punto si realizzerà una platea di sostegno in cemento armato e un rappezzo della pavimentazione.

3.4 Punto no. 4 – Pavimentazione danneggiata

Durante l'esecuzione di un lavoro forestale è stata danneggiata la pavimentazione su una lunghezza di 46 metri.

Si provvederà al ripristino della pavimentazione e alla creazione di una cunetta per lo smaltimento delle acque piovane.

3.5 Punto no. 5 – Cedimento carreggiata

Cedimento a valle di 26 metri di strada.

Si prevede la realizzazione di una platea in cemento armato e il ripristino della pavimentazione.

3.6 Punto no. 6 – Rappezzi puntuali e lavori diversi

Su tutta la lunghezza della strada si sono notati danni minori alla pavimentazione. Questi punti saranno risanati con dei rappezzi della pavimentazione bituminosa.

Si procederà inoltre alla riparazione di alcuni elementi per lo smaltimento delle acque e di altre infrastrutture.

4. Preventivo di costo e finanziamento

Costi:

Punto no. 1	CHF	6'625.00
Punto no. 2	CHF	28'950.00
Punto no. 3	CHF	17'050.00
Punto no. 4	CHF	26'250.00
Punto no. 5	CHF	20'500.00
Punto no. 6	CHF	24'000.00
Progetto e direzione lavori	CHF	14'805.00
Imprevisti (ca. 10 % dei costi dell'opera)	CHF	11'820.00
Totale IVA inclusa	CHF	<u>150'000.00</u>

Finanziamento:

Confederazione e Cantone (75%)	CHF	112'500.00
Comune (25%)	CHF	37'500.00
Totale	CHF	<u>150'000.00</u>

5. Scadenziario

Periodo	Lavori previsti
Inverno 2016/2017	Approvazione progetto
Realizzazione	2017


6. Preavviso del Municipio

Il Municipio invita l'Assemblea comunale a voler risolvere:

- a) Gli interventi per i lavori di risanamento sulla strada forestale Monticello-Ruera sono autorizzati.
- b) Il necessario credito di CHF 150'000.-- è concesso.
- c) Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere un prestito presso un istituto bancario.
- d) La spesa sarà ascritta al conto investimenti.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: 
A. Succetti



Il Segretario: 
R. Frizzo

San Vittore, 6 dicembre 2016